11.5 Visite domiciliari

La visita domiciliare, in campo medico, è una modalità utilizzata per conoscere le reali condizioni di salute della persona che non riesce ad allontanarsi dalla propria abitazione. Viene effettuata a richiesta del medico curante nei casi di assoluta non trasportabilità del paziente.

Il Presidente della Commissione, in caso di comprovato e permanente impedimento fisico del dipendente a presentarsi a visita medico collegiale ai fini del riconoscimento di infermità dipendenti da causa di servizio e/o per l'accertamento della inidoneità o inabilità, può disporre l'esecuzione della visita domiciliare da parte di un componente della Commissione stessa.

I requisiti per la richiesta di visita domiciliare sono:

- 1. Domanda interessato.
- 2. Certificato medico del medico curante attestante lo stato di non trasportabilità o condizioni tali da non permettere l'allontanamento dal domicilio.

Il Presidente individua il medico che effettuerà la visita al domicilio.

La segreteria della Commissione richiede:

l'autorizzazione per il medico indicato dal Presidente al Direttore Generale dei Servizi Periferici del Ministero dell' Economia e delle Finanze di Roma.

Compila lettera di incarico con autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio per raggiungere il domicilio dell'interessato + foglio di viaggio con l'indicazione della distanza da percorrere.

Il medico, recatosi al domicilio dell'interessato, redige il processo verbale ed acquisisce la relativa documentazione sanitaria.

Nei giorni successivi si predispone una seduta agli atti sempre con la presenza dei tre membri e si redige il verbale.